



Provincia di
Roma

ORDINANZA DEL SINDACO N° 45 del 08/04/2013

I L S I N D A C O

Oggetto: Disposizioni sulla coltivazione e sull'utilizzo delle fave

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,
premesse che - ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

che i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'infloriscenza;

che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;

che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;

che si è evidenziato:

- alcuni cittadini del Comune di Fiano Romano sono predisposti al favismo;
- nel territorio del Comune, inoltre, si realizzano coltivazioni di fave;
- che è necessario vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro almeno m. 300 di raggio dall'immobile di abitazione usuale o posto di lavoro, o dal luogo di frequentazione abituale dei cittadini affetti dal deficit di G6PD;

che, pertanto, è necessario vietare la coltivazione di fave e regolamentarne la vendita e la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;

tenuto conto che in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali;

visto l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;

visto l'art. 50 comma 4 del D.L.vo 18-8-2000, n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

per i motivi suesposti:

I°: DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIANO ROMANO

nel territorio del Comune di Fiano Romano, la coltivazione delle fave è vietata limitatamente ai seguenti siti:

A) entro m. 300 di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili:

- case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private e Istituti di ricerca;

- istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne;
- edifici pubblici: comunali, compresi i cimiteri; stadi; chiese parrocchiali; uffici postali;

B) Su presentazione di richiesta motivata da parte dei rappresentanti legali - direttamente ai Servizi per l'Igiene e Sanità Pubblica delle ASL di competenza - entro m. 300 di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili:

- istituzioni residenziali non scolastiche per minori, diversamente abili, anziani;
- edifici di culto non compresi in A), campi ed edifici per lo sport, palestre, banche;

C) Su presentazione di richiesta documentata - presentata direttamente dall'interessato o per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASL ai servizi per l'igiene e sanità pubblica delle ASL di competenza territoriale, entro m. 300 di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili frequentati da cittadini affetti da deficit di G6PD, cioè predisposti al favismo:

- appartamento o casa di residenza e permanenza e/o domicilio abituali;
- luogo abituale di lavoro;

D) entro m.300 dai centri abitati.

Le domande di cui alle precedenti lettere B) e C), devono pervenire alle AUSL competenti entro il 30 settembre della annualità agricola di competenza.

Restano valide le domande inoltrate nelle annate precedenti alla AUSL della zona interessata.

Nel caso di coltivazioni di fave attivate entro gli ambiti territoriali di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori stessi.

In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, il gruppo di polizia municipale e/o il servizio per l'igiene e sanità pubblica della AUSL competenti - anche singolarmente - sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.

In caso di inottemperanza accertata entro cinque giorni dalla ricezione della predetta richiesta, la polizia municipale e/o la AUSL, previo accordo tra di loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.

Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest'ultimo potrà emettere un provvedimento di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di agire su beni privati.

I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle AUSL inviano ai Gruppi di Polizia Municipale, entro il 30 novembre di ogni anno, per la sorveglianza e la vigilanza sull'attuazione del presente provvedimento, gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno fatto richiesta di applicazione, a proprio favore, del divieto di coltivazione di fave previsto dalla presente ordinanza.

II°: OBBLIGO APPOSIZIONE CARTELLO PER VENDITA FAVE SFUSE

1) I titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, i quali servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, ne danno corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura:

AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO:

IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE FAVE FRESCHE SFUSE

- per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di vendita.
- per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico
- per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita.

- 2) Ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al precedente punto 1), è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse:
- a) tassativamente, entro metri lineari **50** dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sottoelencati immobili, relativamente a:
 - istituzioni sanitarie e ricovero, cura, degenza e riabilitazione, di cui agli artt. 26, 41, 42, 43 e 44 della Legge n. 833/'78; residenze sanitarie assistenziali L.R. n. 41 del 1-9-1993;
 - istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado ivi compresi asili nido e scuole materne;
 - edifici pubblici: comunali, compresi i cimiteri; stadi; chiese parrocchiali; uffici postali
 - b) su presentazione di domanda motivata all'AUSL competente, entro metri lineari **50** di distanza dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sottoelencati immobili, relativamente a:
 - istituzioni residenziali non scolastiche per minori, handicappati e anziani;
 - edifici di culto non compresi al punto a), campi ed edifici per lo sport, piscine e palestre;
 - c) su presentazione di domanda documentata all'AUSL competente, entro metri **50** di raggio da ingresso immobile e appartamento o casa di residenza e permanenza e/o domicilio abituale di cittadini affetti da G6PD, cioè predisposti al favismo;
- 3) Le persone fisiche o giuridiche, di cui ai precedenti punti 2-b e 2-c, che intendano avvalersi delle disposizioni relative al divieto di vendita delle fave fresche sfuse di cui alla presente ordinanza, inoltrano allo scopo - direttamente o per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASL - richiesta documentata (per le persone fisiche) o motivata (per le persone giuridiche) entro qualunque data, ai Servizi per l'Igiene e Sanità Pubblica delle ASL di competenza, che ne daranno comunicazione ai competenti Gruppi di Polizia Municipale.
- Allo scopo sono valide le domande inoltrate nelle annate precedenti alla ASL della zona interessata e quelle presentate per il divieto di coltivazione delle fave.
- 4) Nel caso di non ottemperanza alla prescrizioni di cui al presente punto II° della presente ordinanza, agli interessati sarà irrogata la stessa sanzione amministrativa prevista **dall'art. 7 bis T.U.E.L sanzione da 25.00 € a 500.00 €**, nel tempo, per la non ottemperanza alle ordinanze.

III°: FACOLTÀ APPOSIZIONE CARTELLO DI APPREZZAMENTO DEL COMUNE DI FIANO ROMANO PER VENDITA FAVE FRESCHE PREINCARTATE

I titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, i quali trasportano, servono o pongono in vendita fave fresche preincartate, sono autorizzati a darne corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura:

AVVISO PER I CITTADINI:

**QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE HA L'APPREZZAMENTO
DEL COMUNE DI FIANO ROMANO PERCHE' PONE IN VENDITA
FAVE FRESCHE PREINCARTATE A TUTELA DELLA SALUTE
DEI CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO**

- Per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico, sia nel settore di vendita.
- Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico;
- Per le attività commerciali ubicate sulle aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita.

I Gruppi di Polizia Municipale del territorio comunale e i Servizi per l'Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende USL, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione coordinata della presente ordinanza.

La presente ordinanza permarrà in vigore fino a quando il **deficit di G6PD** non sarà parte integrante in un **Regolamento d'Igiene del Comune**.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'affissione all'Albo Pretorio comunale.

IL SINDACO
F.to Ottorino Ferilli